

Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22983 del 02/10/2017

Domanda di risoluzione proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Conseguente domanda restitutoria - Divieto di "nova" in appello - Esclusione - Condizioni.

La deroga al divieto di "nova" in appello, consentita dall'art. 1453, comma 2, c.c., si estende anche alle domande, quale quella restitutoria, consequenziali alla domanda di risoluzione proposta per la prima volta in sede di gravame, purché, tuttavia, quest'ultima sia accolta giacché, in caso contrario, tali domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui dipendono.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22983 del 02/10/2017